

CAPO I

NORME IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI, DI ACCELERAZIONE DEGLI INTERVENTI
INFRASTRUTTURALI, E DI RIGENERAZIONE URBANA

Dagli articoli 1, 2 e 3 dello schema di decreto legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 1 (*modifiche al codice dei contratti pubblici*), apporta modificazioni al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 volte in parte a semplificare le procedure di aggiudicazione degli appalti e in parte a consentire il superamento della procedura di infrazione n. 2018/2273 "Non conformità dell'ordinamento interno rispetto ad alcune disposizioni delle direttive europee in materia di contratti pubblici".

Tale articolo reca norme ordinamentali e procedurali che non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le disposizioni contenute al **comma 1** apportano modifiche che di seguito vengono dettagliatamente illustrate:

- 1) All'articolo 23 vengono apportate modificazioni ai commi 3, 3-bis, 5, 6, e vengono introdotti i commi 11-bis e 11-ter.

La modifica al comma 3 è di coordinamento con l'introduzione del comma 27-*octies* all'articolo 216 del codice. La modifica al comma 3-*bis*, nell'ottica di una maggiore semplificazione ed accelerazione delle procedure di affidamento dei contratti, prevede che gli interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria, ad esclusione degli interventi di rinnovo o di sostituzione di parti strutturali delle opere o degli impianti, possono essere affidati sulla base del progetto definitivo. Il comma 5 reca una definizione più chiara e dettagliata del progetto di fattibilità tecnica ed economica rispetto al testo vigente. La modifica al comma 6 è tesa a coordinare il predetto articolo 23 con il d.lgs n. 152 del 2006. La previsione del nuovo comma 11-*bis* è tesa a ripristinare, a regime, la previsione dell'articolo 92, comma 7-*bis* del d.lgs. n. 163 del 2006 che prevedeva, tra le spese tecniche nel quadro economico di ciascun intervento, anche "le spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all'intervento". Con la previsione del nuovo comma 11-*ter* al citato articolo 23, si intende riconoscere ai Provveditorati interregionali alle OO.PP., nel caso di svolgimento di attività degli stessi a favore dell'Agenzia del Demanio, le spese strumentali sostenute per lo svolgimento di tutte le attività finalizzate alla stesura del Piano generale degli interventi del sistema accentrato delle manutenzioni, di cui all'articolo 12 della legge 15 luglio 2011, n. 111.

Ciò non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto l'ammontare delle spese è previsto nell'ambito dei quadri economici degli interventi, già finanziati con i Piani Generali di competenza.



2) All'articolo 24, vengono apportate modificazioni ai commi 2 e 7.

La modifica al comma 2 è tesa a coordinare la disposizione con l'introduzione del comma 27-octies all'articolo 216 del codice. La modifica al comma 7 è finalizzata ad allineare alle disposizioni comunitarie la disciplina della partecipazione alle procedure di gara nelle concessioni di lavori pubblici dei soggetti affidatari degli incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara. Le disposizioni rivestono carattere ordinamentale non comportano effetti finanziari negativi.

3) All'articolo 29, al comma 1 vengono soppressi il secondo, il terzo e il quarto periodo.

La modifica è tesa a coordinare le disposizioni del medesimo articolo con la soppressione del c.d. rito super accelerato di cui al comma 4 e non comporta effetti finanziari negativi.

4) All'articolo 31, vengono apportate modificazioni al comma 5.

La modifica, di carattere ordinamentale, è tesa a coordinare la disposizione con l'introduzione del comma 27-octies all'articolo 216 del codice e non comporta effetti finanziari negativi.

5) All'articolo 35, vengono apportate modificazioni ai commi 9, 10 e 18.

Le modifiche ai commi 9 e 10 sono tese a risolvere la procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia a seguito della lettera di costituzione in mora n. 2018/2273 notificata il 25 gennaio 2019. La modifica del comma 18 è tesa a favorire le imprese estendendo l'ambito di applicazione dell'anticipazione da corrispondere all'appaltatore anche ai servizi e alle forniture.

Le disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6) All'articolo 36, vengono apportate modificazioni ai commi 2, 5 e 7 e vengono aggiunti i commi 6-bis, 6-ter, 6-quater e 9-bis.

Le modifiche si riferiscono alle procedure di affidamento relative ai contratti sotto la soglia comunitaria.

La modifica al comma 2 lettera b), nell'ottica di semplificazione, innalza da 150 mila a 200 mila euro l'importo per affidamenti di lavori mediante procedura negoziata e riduce il numero degli operatori economici da consultare portandolo da 10 a 3.

Viene inoltre soppressa la lettera c). Sempre al comma 2 è modificata la lettera d) in modo da prevedere che gli affidamenti da 200 mila euro fino alla soglia comunitaria devono avvenire mediante ricorso alle procedure aperte, con esclusione obbligatoria degli offerenti che abbiano presentato offerte anomale.

La modifica del comma 5 prevede, per i contratti sotto soglia, la possibilità per la stazione appaltante di esaminare le offerte tecniche ed economiche prima di effettuare la verifica dei requisiti di cui all'articolo 80. I commi 6-bis e 6-ter si riferiscono a semplificazioni nelle procedure relative ai mercati elettronici disciplinati al comma 6 e sono insuscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto misure di mero carattere procedurale. L'introduzione del comma 6-quater, in tema di DGUE, è tesa ad introdurre semplificazioni per i contratti sotto soglia nei sistemi e nelle procedure. La modifica al comma 7 è tesa ad allineare le disposizioni dell'articolo con le previsioni del nuovo comma 27-octies all'articolo 216. L'introduzione del comma 9-bis, nell'ottica della semplificazione, consente alle stazioni appaltanti, per i contratti sotto soglia, di procedere



all'aggiudicazione, di norma, sulla base del criterio del minor prezzo, ovvero, previa motivazione, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Le disposizioni rivestono carattere ordinamentale e procedurale e non comportano effetti finanziari negativi.

7) All'articolo 37 è apportata una modifica al comma 4 tesa a favorire gli affidamenti per i Comuni non capoluogo di provincia; trattasi di disposizione che non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

8) All'articolo 47, vengono apportate modificazioni al comma 2 e viene aggiunto il comma 2-bis. Le modifiche dell'articolo sono tese a chiarire la disciplina dei consorzi stabili.

Le disposizioni non comportano effetti finanziari negativi avuto riguardo alla natura ordinamentale della stessa.

9) All'articolo 59, vengono apportate modificazioni al comma 1-bis e viene inserito il comma 1-quater.

Le modifiche sono tese a chiarire la disciplina in tema di appalto congiunto di progettazione ed esecuzione, con riferimento ai requisiti che deve possedere l'operatore economico (modifica del comma 1-bis), assicurando inoltre certezza dei pagamenti per il progettista che collabora (indicato o raggruppato) con l'appaltatore attraverso la previsione dell'obbligo (indicato nei documenti di gara) del pagamento diretto del progettista (inserimento del comma 1-quater).

Stante il carattere ordinamentale della disposizione non si rilevano effetti finanziari negativi.

10) All'articolo 76, viene inserito il comma 2-bis.

La modifica concerne la disciplina dell'informazione dei candidati e degli offerenti e stabilisce le procedure che devono adottare le amministrazioni aggiudicatrici per l'avviso ai candidati e ai concorrenti in caso di esclusione e di ammissione dalla procedura di gara. Tale disposizione si rende necessaria a seguito dell'intervento normativo sull'articolo 29.

La disposizione non determina effetti finanziari negativi.

11) All'articolo 77, viene aggiunto il comma 3-bis.

La modifica, di carattere ordinamentale, concerne la disciplina dell'Albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici e consente alle stazioni appaltanti di procedere alla nomina dei commissari in caso di mancata o insufficiente implementazione delle singole sottosezioni del citato Albo.

La disposizione non determina effetti finanziari negativi.

12) All'articolo 80, vengono apportate modificazioni ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e sostituito il comma 10.

Le modifiche riguardano i motivi di esclusione dalle procedure di gara.

Stante il carattere ordinamentale e procedurale delle disposizioni non si rilevano effetti finanziari negativi.

13) All'articolo 83, vengono apportate modificazioni al comma 2.

La modifica, di carattere ordinamentale, è tesa a coordinare la disposizione con l'introduzione del comma 27-octies all'articolo 216 del codice e non comporta effetti finanziari negativi.



14) All'articolo 84, vengono apportate modificazioni ai commi 1, 2, 4, 6, 8, 10 e 11.

Le modifiche si riferiscono alla qualificazione degli esecutori di lavori pubblici. L'introduzione di detta disposizione si rende necessaria anche per prevenire probabili contenziosi.

In particolare, la modifica apportata al comma 4, interviene sul sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici, stabilendo che per i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro che attestano il possesso dei requisiti di capacità economica, finanziaria, tecniche e professionali indicati tra i criteri di selezione; il periodo di attività documentabile è quello relativo ai quindici anni antecedenti la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione e non più di 10 anni.

Attesa la natura della disposizione non si rilevano effetti finanziari negativi.

15) All'articolo 86, vengono apportate modificazioni al comma 5-bis.

La modifica, di carattere ordinamentale, è tesa a coordinare la disposizione con l'introduzione del comma 27-*octies* all'articolo 216 del codice e non comporta effetti finanziari negativi.

16) All'articolo 89, vengono apportate modificazioni al comma 11.

La modifica, di carattere ordinamentale, è tesa a coordinare la disposizione con l'introduzione del comma 27-*octies* all'articolo 216 del codice e non comporta effetti finanziari negativi.

17) All'articolo 95, vengono apportate modificazioni ai commi 3, 4, 10-bis e 15.

Le modifiche, di carattere ordinamentale e procedurale, sono volte a coordinare la disciplina introdotta con il comma 9-bis dell'articolo 36, che prevede una estensione generalizzata del criterio del minor prezzo nel sotto soglia, con le disposizioni contenute nell'articolo in materia di Criteri di aggiudicazione dell'appalto. Il comma 15 è sostituito prevedendo che ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase amministrativa di prima ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte. Inoltre, si provvede ad eliminare la previsione dell'indicazione del tetto massimo per il punteggio economico contenuta nel comma 10-bis del medesimo articolo.

Tali disposizioni non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

18) All'articolo 97, vengono apportate modificazioni ai commi 2, 3, 3-bis e 8.

La modifica è tesa a risolvere le problematiche segnalate da vari *stakeholders* concernenti il calcolo della soglia di anomalia, in quanto il meccanismo della determinazione della soglia di anomalia, basato sul sorteggio tra 5 metodi alternativi è risultato nella prassi alquanto farraginoso. Peraltro la proposta è volta a prevenire il contenzioso laddove un'offerta di operatore economico, a seconda della scelta casuale di uno degli attuali 5 metodi, potrebbe risultare vincitrice o addirittura anomala. Pertanto, la proposta "riduce" i sistemi di calcolo della soglia ad uno solo, nell'ambito del quale si introducono alcune variabili individuate dopo l'apertura di tutte le offerte. Infine per non rendere nel tempo predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, si prevede la possibilità di adottare, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un decreto per la rideterminazione delle modalità di calcolo per l'individuazione della soglia di



anomalia. Si introduce, inoltre, una deroga all'esclusione automatica per gli appalti sotto soglia aventi carattere transfrontaliero, tesa a risolvere la procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia a seguito della lettera di costituzione in mora n. 2018/2273. Infine la modifica interviene sulla materia riguardante le offerte anormalmente basse e stabilisce che la stazione appaltante prevede nel bando, non più come facoltà, l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia.

Stante il carattere ordinamentale e procedurale delle disposizioni non si rilevano effetti finanziari negativi.

19) All'articolo 102, vengono apportate modificazioni al comma 8.

La modifica, di carattere ordinamentale, è tesa a coordinare la disposizione con l'introduzione del comma 27-*octies* all'articolo 216 del codice e non comporta effetti finanziari negativi.

20) All'articolo 105, vengono apportate modificazioni ai commi 2, 4 e 13 ed è abrogato il comma 6.

Le modifiche apportate al comma 2 stabiliscono che il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del cinquanta per cento, in luogo dell'attuale 30 per cento, dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.

Le modifiche ai commi 4 e 6 sono tese a risolvere parte della procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia a seguito della lettera di costituzione in mora n. 2018/2273 eliminando l'obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori (non previsto a livello europeo). Le modifiche al comma 13 sono volte a favorire il pagamento diretto dei subappaltatori.

Stante il carattere ordinamentale e procedurale delle disposizioni non si rilevano effetti finanziari negativi.

21) All'articolo 111, vengono apportate modificazioni ai commi 1 e 2.

La modifica, di carattere ordinamentale, è tesa a coordinare la disposizione con l'introduzione del comma 27-*octies* all'articolo 216 del codice e non comporta effetti finanziari negativi.

22) All'articolo 113, vengono apportate modificazioni al comma 2.

La modifica ha carattere ordinamentale e mira a incentivare alcune attività, espletate all'interno dell'amministrazione, connotate da un maggiore impegno e responsabilità. Pertanto, la disposizione non comporta effetti finanziari negativi.

23) All'articolo 133, vengono apportate modificazioni al comma 8.

La modifica riguardante i principi generali per la selezione dei partecipanti, introduce disposizioni atte a garantire che nessun appalto sia aggiudicato a un offerente che avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 80 o che non soddisfi i criteri di selezione stabiliti dalla stazione appaltante.

La disposizione ha carattere ordinamentale e procedurale e non comporta effetti finanziari negativi.

24) All'articolo 146, vengono apportate modificazioni al comma 4.

La modifica, di carattere ordinamentale, è tesa a coordinare la disposizione con l'introduzione del comma 27-*octies* all'articolo 216 del codice e non comporta effetti finanziari negativi.

25) All'articolo 174, vengono apportate modificazioni ai commi 2 e 3.



Le modifiche si riferiscono al subappalto nell'ambito dei contratti di concessione e sono tese a risolvere parte della procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia a seguito della lettera di costituzione in mora n. 2018/2273 eliminando l'obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori (non previsto a livello europeo) e si coordina con l'analoga previsione contenuta all'articolo 105.

Le disposizioni hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

26) All'articolo 177, vengono apportate modificazioni al comma 2.

La modifica, di carattere ordinamentale, è volta a prorogare il termine entro il quale le concessionarie già in essere si devono adeguare agli adempimenti previsti dal comma 1 del medesimo articolo e, pertanto, non comporta effetti finanziari negativi.

27) All'articolo 183 è aggiunto un nuovo comma 17-bis volto a favorire la presentazione di proposte di partenariato da parte delle Società di gestione del risparmio che hanno istituito fondi comuni d'investimento immobiliare. La disposizione ha carattere ordinamentale e dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

28) All'articolo 196, vengono soppressi i commi 3 e 4.

Le modifiche sono tese a semplificare ed accelerare le procedure in materia di contraente generale eliminando l'istituzione di un albo nazionale obbligatorio dei soggetti che possono ricoprire rispettivamente i ruoli di direttore dei lavori e di collaudatore.

Le disposizioni hanno carattere ordinamentale e non comportano effetti finanziari negativi.

29) All'articolo 197, vengono apportate modificazioni ai commi 1 e 4 e viene abrogato il comma 3.

30) All'articolo 199, vengono apportate modificazioni ai commi 2 e 4.

Le modifiche, concernenti gli articoli 197 e 199 sono tese, in continuità con il passato, a mantenere in capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'istituzione e la gestione del Sistema di qualificazione del contraente generale.

Le disposizioni hanno carattere ordinamentale e non comportano effetti finanziari negativi.

31) E' apportata una modifica all'articolo 215, comma 5, volta a restringere i tempi del Consiglio Superiore dei lavori pubblici per il rilascio del prescritto parere. Trattasi di norma che non comporta impatti finanziari di alcuna natura.

32) All'articolo 216 è introdotto il comma 1-ter, vengono apportate modificazioni ai commi 4, 4-bis, 14, 16, e 27-bis e 27-sexies, ed è introdotto il comma 27-octies.

Le modifiche, di carattere ordinamentale, si riferiscono al regime transitorio e non comportano effetti finanziari negativi. Con l'introduzione del nuovo comma 1-ter si semplificano le procedure per l'autorizzazione delle varianti sottoposte al parere del CIPE.

La modifica del comma 4 è necessaria a seguito della novella di cui all'articolo 23 del codice in materia di progettazione. La modifica al comma 4-bis è volta a prevedere la reintroduzione dell'appalto integrato per un periodo temporaneo prevedendo che il divieto di appalto integrato non si applica per le opere i cui progetti definitivi siano approvati dall'organo competente entro il 31 dicembre 2020, con pubblicazione del bando entro i successivi dodici mesi dall'approvazione dei



predetti progetti. Le modifiche dei commi 14, 16 e 27-*bis* sono di coordinamento con l'introduzione del comma 27-*octies* all'articolo 216.

La modifica al comma 27-*sexies* è tesa a sbloccare l'iter di pubblicazione del bando di gara per l'affidamento di concessioni autostradali già scadute e/o di prossima scadenza, e, quindi, a consentire l'immediato sblocco degli investimenti onde procedere anche agli urgenti interventi di messa in sicurezza sulle tratte autostradali. Il comma 27-*octies* detta disposizioni transitorie nelle more dell'adozione del regolamento di cui al medesimo comma.

Le disposizioni hanno carattere ordinamentale e non comportano effetti finanziari negativi.

La disposizione contenuta al **comma 2** apporta modificazioni all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 abrogando il comma 912. La modifica è necessaria quale coordinamento con le modifiche effettuate all'art. 36, comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Con il **comma 3** si introduce una norma transitoria inerente all'applicazione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici e della legge di bilancio n. 145 del 2018 modificate dal presente decreto, al fine di assicurare l'effettivo coordinamento tra la previgente e la nuova disciplina.

La disposizione al **comma 4** apporta modificazioni all'articolo 120 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e specificamente abroga i commi 2-*bis* e 6-*bis*, ed apporta modificazioni ai commi 5, 7, 9 e 11.

La disposizione è volta a sopprimere il c.d. rito super accelerato che attualmente pende in Corte costituzionale e che è risultata, anche a seguito della consultazione pubblica effettuata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, una norma che rischia di comprimere il diritto di difesa ex art. 24 Cost., prevedendo ulteriori oneri in capo alle imprese e che di fatto non sembra aver raggiunto il risultato di accelerare le procedure di affidamento dei contratti pubblici.

Il **comma 5** stabilisce che le disposizioni di cui al comma 4 (rito super accelerato) si applicano ai processi iniziati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto

Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Le disposizioni di cui all'**articolo 2** (*disposizioni sulle procedure di affidamento in caso di crisi di impresa*) sono volte a eliminare i gravi problemi di coordinamento esistenti tra l'articolo 110 del codice dei contratti pubblici vigente e la disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa di cui al Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Le disposizioni hanno carattere ordinamentale e, pertanto, dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 3** (*disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche*) reca una serie di novelle al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Le



disposizioni hanno carattere ordinamentale e procedurale e dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

All'articolo 4 (*Commissari straordinari, interventi sostitutivi e responsabilità erariali*) i commi da 1 a 5 recano disposizioni relative alle gestioni commissariali per l'accelerazione di procedure di affidamento e di esecuzione di lavori e non prevedono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In particolare il **comma 2** prevede che i Commissari straordinari provvedono all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche; sul punto si precisa che tale attività rientra tra le quelle istituzionali svolte dai Provveditorati e, di conseguenza, si provvederà con le risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente. Il **comma 4** prevede che i Commissari straordinari operano in raccordo con la Struttura di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Investitalia), anche con riferimento alla sicurezza delle dighe e delle infrastrutture idriche; sul punto si precisa che tali attività saranno svolte nell'ambito delle risorse già autorizzate dalla norma istitutiva di Investitalia. Infine, il **comma 5** stabilisce espressamente che gli oneri per i compensi o eventuali altri oneri di supporto tecnico dei Commissari straordinari siano posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare che presentano le occorrenti disponibilità finanziarie, e sono stabiliti in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. **I commissari possono avvalersi delle amministrazioni pubbliche interessate e di società pubbliche sulla base di convenzioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Il **comma 6** prevede la nomina di un Commissario straordinario incaricato di sovrintendere alla programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi sulla rete viaria della Regione Siciliana al fine di fronteggiare la situazione di grave degrado in cui versa la rete viaria della Regione. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente per tali finalità.

Sul punto si precisa, altresì, che gli oneri derivanti dalle attività connesse alla realizzazione delle opere e il compenso del Commissario straordinario sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare analogamente al comma 5.

I compensi del Commissario, in analogia con quanto previsto per le figure commissariali di cui ai commi precedenti sono stabiliti in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Il **comma 7** stabilisce che alla data di entrata in vigore del decreto si ritengono conclusi i programmi infrastrutturali "6000 Campanili" e "Nuovi Progetti di Intervento", di cui al decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n.98, in legge 27 dicembre 2013 e al decreto legge 12 settembre 2014 n.133, convertito con modificazioni in legge 11 novembre 2014, n.169. Il medesimo comma introduce un nuovo programma per i "Piccoli comuni", il cui finanziamento è previsto mediante l'utilizzo delle somme non utilizzate relative ai suddetti



programmi cessati. A tal fine, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sarà emanato un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di ricognizione delle somme relative ai predetti programmi iscritte nel bilancio dello Stato e non più dovute. Le stesse dovranno essere versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2019, per essere successivamente riassegnate ad apposito capitolo di spesa da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento del nuovo Programma di "Interventi infrastrutturali per Piccoli Comuni fino a 3.500 abitanti".

L'esatta quantificazione delle somme, comprensiva di quelle iscritte in conto residui, con esclusione di quelle perenti, è rimessa al suddetto decreto interministeriale di ricognizione.

Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

I commi da 8 a 12 non determinano effetti negativi per la finanza pubblica in quanto:

- non recano oneri aggiuntivi atteso che le Amministrazioni individuate provvederanno all'evasione degli incumbenti di competenza per la realizzazione o il completamento delle opere con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente;
- non si realizza alcuna duplicazione di oneri subentrando le strutture delle Amministrazioni individuate a quelle del Commissario senza sovrapposizione alcuna.

In particolare, il **comma 9** stabilisce che la regione Campania subentra nei rapporti attivi e passivi in essere ed è autorizzata alla liquidazione delle somme spettanti alle imprese esecutrici utilizzando risorse finanziarie nella propria disponibilità, comunque destinate al completamento del citato collegamento.

Il **comma 10**, poi, prevede la costituzione di apposito Comitato di vigilanza per l'attuazione degli interventi. La costituzione del Comitato non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto, come stabilito espressamente dalla norma, ai cinque componenti di cui è composto non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spesa o altri emolumenti comunque denominati.

Il **comma 11** prevede la riassegnazione alle Amministrazioni titolari degli interventi delle risorse giacenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario, previo versamento, ove necessario, all'entrata del bilancio dello Stato.

Il **comma 12**, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, esplicita che per l'esecuzione degli interventi previsti dall'articolo connessi alla realizzazione dell'opera si applicano le disposizioni di cui all'art. 74, comma 2, del d.lgs. n. 76/1990, recante testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982.

La disposizione prevista all'articolo 5 (*norme in materia di rigenerazione urbana*) si pone l'obiettivo di rispondere a specifiche esigenze di ulteriormente snellire, semplificare e velocizzare i procedimenti sottesi alla realizzazione degli interventi edilizi, al fine di consentire la necessaria e urgente ripresa dell'attività edilizia, settore nevralgico e trainante per lo sviluppo del Paese,



assicurando, nel contempo una drastica riduzione del consumo di suolo e favorendo la rigenerazione del patrimonio edilizio esistente, anche con interventi di demolizione e ricostruzione.

A tal fine, si apportano modifiche all'articolo 2-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)" in tema di limiti di densità edilizia, altezza e distanza dei fabbricati.

L'intervento normativo non comporta effetti negativi per la finanza pubblica poiché riveste carattere procedurale ed ordinamentale.

CAPO II

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI EVENTI SISMICI DELLA REGIONE MOLISE E DELL'AREA ETNEA

L'articolo 6 definisce l'oggetto e disciplina l'ambito di applicazione del capo recante disposizioni urgenti per eventi sismici e, trattandosi di norma ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le risorse finanziarie di cui si avvalgono i Commissari straordinari nominati, per la programmazione e regolazione degli interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica, anche attraverso piani di adeguamento urbano, sono quelle relative alle contabilità speciali di cui all'articolo 8 del presente decreto.

L'articolo 7 definisce le funzioni e i compiti dei Commissari straordinari. Tali compiti sono analoghi a quelli attribuiti ad altri Commissari straordinari e, in particolare, al Commissario per la ricostruzione del sisma centro Italia.

Le disposizioni, essendo di natura ordinamentale, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ad eccezione della lettera i) del comma 1 che prevede la redazione, da parte del Commissario straordinario d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, di un piano finalizzato a dotare i comuni interessati degli studi di microzonazione sismica di III livello, attività propedeutica alla ricostruzione.

Gli oneri connessi alla redazione di tale piano sono a carico delle risorse disponibili in contabilità speciale ai sensi dell'articolo 8, e sono stimati entro il limite complessivo di euro 380.000 per l'anno 2019, di cui euro 299.000 per i comuni della provincia di Catania, ed euro 81.000 per i comuni della provincia di Campobasso.

Tale stima è stata effettuata con riferimento a quanto previsto dall'articolo 7 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 9 maggio 2016, n. 344, per cui i professionisti incaricati dovranno realizzare studi di microzonazione sismica di livello 1+3 ed il costo delle prove *down-hole*



è stimato in euro 5.000 ciascuna. Si tratta dei medesimi parametri già utilizzati ai fini della quantificazione degli oneri connessi alla microzonazione sismica per il sisma centro Italia.

Nell'articolo 8 viene istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per la ricostruzione dei comuni colpiti dagli eventi sismici di cui all'allegato I e le contabilità speciali intestate ai Commissari straordinari, alle quali vengono assegnate le risorse provenienti dal Fondo, ripartite in euro 236,7 milioni per i territori della Regione Siciliana ed in euro 39 milioni per i territori della Regione Molise.

Si stabilisce una ripartizione delle somme bilanciata alle relative esigenze annuali di ricostruzione e assistenza alla popolazione. In particolare, per i territori della Regione Siciliana si assegnano euro 38,15 milioni per l'anno 2019, euro 58,75 milioni per l'anno 2020, euro 79,8 milioni per l'anno 2021 ed euro 30 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023; per i territori della Regione Molise, invece, si assegnano euro 10 milioni per l'anno 2019, euro 19 milioni per l'anno 2020 ed euro 10 milioni per l'anno 2021.

Per pervenire alla quantificazione della stima di euro 236,7 milioni per i territori della Regione Siciliana e di euro 39 milioni per i territori della Regione Molise, sono stati considerati gli oneri relativi alla microzonazione sismica, indicati all'articolo 7, gli oneri relativi alla ricostruzione privata di cui all'articolo 9, gli oneri relativi alla ricostruzione pubblica indicati nel dettaglio al successivo articolo 13, i contributi ai privati per i beni mobili danneggiati di cui all'articolo 15, gli oneri relativi alla struttura per la prevenzione ed il contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata indicati all'articolo 16, la qualificazione degli operatori economici e l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria di cui all'articolo 17, le spese di struttura del Commissario straordinario indicati all'articolo 18, gli interventi per la ripresa economica di cui all'articolo 19.

Agli oneri relativi al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 29.

L'articolo 9 disciplina le procedure relative alla ricostruzione privata. Le disposizioni non determinano effetti finanziari negativi perché si limitano a stabilire le procedure con le quali saranno erogati i contributi per la ricostruzione privata a valere sulle risorse delle contabilità speciali di cui all'articolo 8.

L'articolo 10 stabilisce i criteri e le modalità generali finalizzate alla concessione dei contributi per la ricostruzione privata. Le disposizioni rivestono carattere procedurale e pertanto non comportano effetti finanziari negativi. Relativamente all'esenzione prevista al comma 8, considerata la natura straordinaria della misura, non si ascrivono effetti finanziari rilevando una **rinuncia a maggior gettito**.

L'articolo 11 individua la tipologia di danno per la quale sono concessi i contributi per gli interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti; ha carattere ordinamentale e dunque non comporta effetti finanziari negativi.



L'articolo 12 contiene disposizioni relative alla procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi; ha carattere procedurale specificando, tra l'altro, i documenti necessari da allegare alla domanda di contributo e individuando il soggetto preposto alla concessione dello stesso contributo; pertanto la disposizione non comporta effetti finanziari negativi.

L'avvalimento da parte dei Commissari straordinari della collaborazione dei Provveditorati Opere Pubbliche o degli uffici regionali territorialmente competenti, avviene nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di attività istituzionali.

L'articolo 13 riguarda disposizioni finalizzate alla ricostruzione pubblica. L'articolo rinvia ai provvedimenti dei Commissari straordinari la disciplina del finanziamento attraverso la concessione di contributi per la ricostruzione, la riparazione ed il ripristino degli edifici pubblici, individuati a seguito della ricognizione dei fabbisogni effettuata dal Commissario, nonché l'approvazione della programmazione degli interventi.

Gli interventi pubblici disciplinati nel presente articolo, verranno finanziati nei limiti delle risorse disponibili in contabilità speciale di cui all'articolo 8.

Il comma 4 prevede le modalità di espletamento delle procedure di gara relative agli immobili di proprietà delle regioni e degli enti locali delle medesime Regioni con oneri a carico delle contabilità speciali di cui all'art. 8.

Il comma 5 prevede che i Commissari straordinari provvedono all'attuazione degli interventi sugli immobili di proprietà statale nei limiti delle risorse disponibili con oneri a carico delle contabilità speciali di cui all'art. 8.

Il comma 7 è formulato in termini facoltativi: i soggetti attuatori di cui all'articolo 14, comma 1 ed i Comuni interessati provvedono alla predisposizione dei progetti delle c.d. opere pubbliche ed all'elaborazione degli atti di pianificazione e di programmazione urbanistica, sia tramite risorse interne, sia, in via residuale, mediante l'affidamento di incarichi a professionisti esterni.

L'articolo 14 prevede che il Commissario straordinario individua i soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali, in funzione dei rispettivi ambiti di competenza. Le disposizioni rivestono carattere ordinamentale e dunque non comportano effetti finanziari negativi.

L'articolo 15 prevede che per i beni mobili e i beni mobili registrati distrutti o danneggiati possa essere assegnato un contributo secondo le modalità, i criteri e i limiti definiti con provvedimenti dei Commissari straordinari a valere sulle risorse disponibili sulle contabilità speciali di cui all'art. 8. Per i beni mobili non registrati può essere concesso solo un contributo forfettario. Pertanto, trattandosi di una facoltà i cui criteri e limiti di assegnazione sono definiti con atti dei Commissari, la disposizione potrà trovare applicazione nell'ambito delle risorse disponibili sulle citate contabilità speciali.



L'articolo 16 definisce il modello al quale devono conformarsi le cautele antimafia messe in campo al fine di prevenire l'ingresso, nelle opere della ricostruzione, di operatori economici in qualche modo collegati alla criminalità organizzata. A tale scopo, il Commissario si avvale delle procedure e della struttura di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Il funzionamento della predetta struttura è stato finanziato con l'importo di 1 milione di euro a valere sul fondo di cui all'articolo 4 del decreto legge 189/2016. Detta Struttura di missione svolgerà le sue funzioni anche in riferimento alla ricostruzione conseguente alla sisma del territorio ischitano e per le attività connesse alla ricostruzione a seguito degli eventi sismici nell'area Etna e nella Regione Molise di cui al presente decreto.

In considerazione dell'entità dei danni che per la regione Molise sono stati di entità limitata rispetto a quelli registrati nella zona Etna e in quella del centro Italia e in prosecuzione del conseguimento delle attività di cui sopra, si è ritenuto opportuno provvedere al finanziamento di tale struttura per il successivo biennio (2019-2020), ripartendo le somme in parti uguali tra la contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni della provincia di Catania di cui all'articolo 8, con un importo pari ad euro 500.000 per il 2019 ed euro 500.000 per il 2020 e la contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, con un importo pari ad euro 500.000 per il 2019 ed euro 500.000 per il 2020.

Nello specifico si indica di seguito la previsione di spesa per il funzionamento della Struttura di Missione Prevenzione e Contrasto Antimafia Sisma per gli anni in riferimento.

QUANTIFICAZIONE ONERI ANNUALI per:

- compenso per prestazioni di lavoro straordinario del personale della Struttura di Missione Prevenzione e Contrasto Antimafia Sisma;
- buoni pasto in favore del personale della Struttura di Missione;
- spese per incarichi di missione relativi a trasferte per partecipazione a riunioni, incontri e sopralluoghi presso le Aree interessate;
- dotazioni strumentali;
- implementazione del software.

**A) ONERI per compenso per prestazioni di lavoro straordinario del personale della
Struttura di Missione Prevenzione e Contrasto Antimafia Sisma**

**PREVISIONE SPESA per prestazioni di lavoro straordinario per n. 36 unità di personale per
n. 75 ore mensili**

	ONERE COMPLESSIVO 12 MESI
Compenso lavoro straordinario al personale della Struttura di Missione Prevenzione e Contrasto Antimafia Sisma, comprensivo degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore	419.000,00
Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione relativi alle competenze accessorie del personale della Struttura di Missione Prevenzione e Contrasto Antimafia Sisma	102.000,00



Irap sulle competenze accessorie del personale della Struttura di Missione Prevenzione e Contrasto Antimafia Sisma	36.000,00
TOTALE COMPLESSIVO 12 MESI	€ 557.000,00

B) Spese per buoni pasto in favore del personale della Struttura di Missione
PREVISIONE SPESA PER fornitura di una media mensile di n. 20 buoni pasto in favore di n. 40 unità di personale della Struttura di Missione

	SPESA MEDIA MENSILE -20 B.P.	NUMERO UNITA'	COSTO COMPLESSIVO 12 MESI
SPESA FORNITURA BUONI PASTO	140,00	40	67.200,00
TOTALE COMPLESSIVO 12 MESI			€ 67.200,00

C) ONERI per incarichi di missione relativi a trasferte per partecipazione a riunioni, incontri e sopralluoghi presso le Aree interessate
PREVISIONE SPESA PER INCARICHI DI MISSIONE PROGRAMMATI

	COSTO MEDIO MISSIONE	PREVISIONE NUMERO MISSIONI	COSTO COMPLESSIVO 12 MESI
SPESA ALLOGGIAMENTO, VITTO, VIAGGIO	550,00	100	55.000,00
TOTALE COMPLESSIVO 12 MESI			€ 55.000,00

D) ONERI DI FUNZIONAMENTO PER DOTAZIONI STRUMENTALI

Costi per materiale informatico, reti, collegamenti, banca dati, arredi e materiale vario d'ufficio

TOTALE ONERI DOTAZIONI STRUMENTALI € 120.800,00

E) ONERI per implementazione del software che gestisce l'Anagrafe vera e propria e molte fasi del procedimento (sono interessati circa 20.000 operatori economici di cui attualmente 14.000 iscritti)

Costi per le seguenti implementazione del software a seguito delle nuove competenze:

- ampliamenti sulla parte relativa ai cantieri nelle aree del sisma in risposta ad uno specifico protocollo di legalità con oneri solo in parte a carico del Commissario al Sisma 2016;
- automatizzazione procedure rinnovi;
- automatizzazione delle altre fasi del processo di gestione dei documenti.

TOTALE ONERI implementazione del software € 200.000,00

TOTALE COMPLESSIVO ONERI ANNUALI (A+B+C+D+E) € 1.000.000,00



L'articolo 17 prevede, senza istituire un elenco speciale dei professionisti, che siano rispettati i requisiti di qualificazione da parte dei progettisti incaricati. Si prevede, altresì, che il contributo massimo a carico dei Commissari straordinari, per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione pubblica e privata, stabilito nella misura del 10 per cento, incrementabile fino al 12,5 per cento per i lavori di importo inferiore ad euro 500.000, sia al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali, mentre per i lavori di importo superiore ad euro 2 milioni il contributo massimo sia pari al 7,5 per cento. Può essere riconosciuto un contributo aggiuntivo, per le sole indagini o prestazioni specialistiche, nella misura massima del 2,5 per cento, di cui lo 0,5 per cento per l'analisi di risposta sismica locale, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali.

Ai relativi oneri si provvede mediante le risorse disponibili sulle contabilità speciali di cui all'articolo 8.

L'articolo 18 disciplina le modalità di individuazione e il trattamento economico dei componenti della struttura del Commissario straordinario, fissandone anche il limite massimo.

In particolare, il trattamento economico fondamentale dei componenti della Struttura è anticipato dalle amministrazioni di provenienza e corrisposto, unitamente all'indennità di amministrazione, secondo due distinte modalità:

- per le Amministrazioni Statali di provenienza gli oneri sono a carico esclusivo delle medesime, provvedendo il Commissario Straordinario al solo rimborso della quota parte dell'indennità di amministrazione, qualora quella di provenienza sia inferiore a quella prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- per le altre Amministrazioni il pagamento del trattamento economico fondamentale e dell'indennità di amministrazione è a carico esclusivo del Commissario Straordinario.

Ogni altro emolumento accessorio è a totale carico del Commissario straordinario.

L'onere a carico della Struttura commissariale è stato stimato nella misura massima complessiva di euro 642.000 per l'anno 2019, di euro 700.000 per l'anno 2020 e di euro 700.000 per l'anno 2021. In particolare, al Commissario straordinario per la ricostruzione della provincia di Catania, si assegnano euro 428.000 per l'anno 2019, euro 466.500 per l'anno 2020 ed euro 466.500 per l'anno 2021, al Commissario straordinario per la ricostruzione della provincia di Campobasso, invece, si assegnano euro 214.000 per l'anno 2019, euro 233.500 per l'anno 2020 ed euro 233.500 per l'anno 2021, a valere sulle risorse presenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 8.

Tali somme sono state calcolate includendo gli oneri a carico dell'Amministrazione, come segue:

- per la dotazione di personale non dirigenziale (n. 12 unità) tenendo conto del costo medio di una unità di Area A, fascia retributiva F3;
- per la dotazione di personale dirigenziale (n. 3 unità) tenendo conto della retribuzione di posizione di una unità dirigenziale di livello non generale, fascia A (II), della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- per gli esperti nominati con proprio provvedimento, il costo stimato può essere valutato in circa euro 48.000, comprensivo degli oneri a carico dell'Amministrazione per ogni unità.



In riferimento al pagamento degli emolumenti accessori diversi dal trattamento economico fondamentale e dall'indennità di amministrazione del personale pubblico della struttura commissariale collocato in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, viene prevista la possibilità per il Commissario straordinario obbligato della relativa corresponsione, di stipulare apposita convenzione con le Amministrazioni di provenienza del personale o anche con Amministrazioni diverse (Noi PA).

La disposizione non comporta effetti finanziari negativi, atteso che le spese per la struttura commissariale verranno finanziate nel limite delle risorse disponibili sulle contabilità speciali di cui all'articolo 8.

Quantificazione oneri art. 13	Unità	costo annuo lordissimo x unità	TOTALE costo annuo lordissimo x 12 unità
personale non dirigenziale - n. 12 unità	12	33.426,82	401.121,84
DETTAGLIO COSTI personale non dirigenziale - n. 12 unità			
		TRATT. ECON. ACCESSORIO 28 ORE lavoro straord costo annuo lordissimo x unità (20,61x28x12 mesi)	TOTALE TRATT. ECON. ACCESSORIO 28 ORE lavoro straord costo annuo lordissimo x 12 unità (20,61x28x12x12)
	12	6.924,96	83.099,52
		TRATT. ECON. ACCESSORIO IND. SPEC. ORG.VA (art. 18) costo annuo lordissimo x unità (1273,92x12 mesi)	TOTALE TRATT. ECON. ACCESSORIO IND. SPEC. ORG.VA (art. 18) costo annuo lordissimo x 12 unità (1273,92x12x12)
	12	15.287,04	183.444,48
		TRATT. ECON. ACCESSORIO FUP costo annuo lordissimo x unità	TOTALE TRATT. ECON. ACCESSORIO FUP costo annuo lordissimo x 12 unità (3795,22x12)
	12	3.795,22	45.542,64
		TRATT. ECON. ACCESSORIO 30 ORE lavoro straord. costo annuo lordissimo x unità (20,61x30x12 mesi)	TOTALE TRATT. ECON. ACCESSORIO 30 ORE lavoro straord. costo annuo lordissimo x 12 unità (20,61x30x15 x12)



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	12	7.419,60	89.035,20
		33.426,82	401.121,84

Quantificazione oneri art. 13	Unità	costo annuo lordissimo x unità	TOTALE costo annuo lordissimo x 1 unità
personale dirigenziale n. 3 unità di livello dirigenziale non generale	3	99.607,99	298.823,97
DETTAGLIO COSTI personale dirigenziale - n. 3 unità			
		Retribuzione di posizione mensile	TOTALE Retribuzione di posizione x 3 unità (4548,31x13 mesi x3 unità)
	3	€ 4.548,31	€ 177.384,09
		Retribuzione di risultato= (50%) della retribuzione di posizione	TOTALE Retribuzione di risultato x 3 unità (2274,16x13 mesi x3 unità)
	3	€ 2.274,16	€ 88.692,05
		MAGGIORAZIONE 20% retribuzione mensile di posizione x unità x 30 giorni (909,66)	TOTALE MAGGIORAZIONE 20% retribuzione mensile di posizione x 3 unità x 30 giorni (909,66x12 mesi x3 unità)
	3	€ 909,66	€ 32.747,76
		7.732,13	298.823,90

L'articolo 19 disciplina la concessione di un contributo alle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato insediate da almeno dodici mesi antecedenti l'evento sismico nei Comuni di cui all'allegato 1 ricadenti nella città metropolitana di Catania, che abbiano registrato nei tre mesi successivi all'evento sismico, una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 30 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente, secondo i criteri, le procedure, le modalità di concessione e di calcolo



dei contributi e di riparto delle risorse tra i Comuni interessati, stabiliti con provvedimento del Commissario straordinario.

L'onere complessivo di euro 2 milioni per l'anno 2019 ed euro 2 milioni per il 2020 è stato determinato ipotizzando un contributo dell'ordine di grandezza del 3 per cento del volume d'affari complessivo delle imprese nell'area del sisma, indicativamente compreso tra i 70 e gli 80 milioni di euro su base annua. Ai relativi oneri si provvede mediante le risorse disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 8.

L'articolo 20 riguarda la sospensione dei termini per il pagamento delle imposte sui redditi dei fabbricati ubicati nei Comuni di cui all'allegato 1, purché relativi ad immobili distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e non oltre l'anno di imposta 2020, al fine di agevolare le popolazioni colpite da eventi sismici.

Il comma 1, primo periodo, dell'articolo in esame prevede, fino all'anno di imposta 2020, la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF e IRES dei redditi da fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici della regione Molise del 16 agosto 2018 e dell'area Etna del 26 dicembre 2018, purché distrutti oppure oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente.

Al riguardo, si rileva che la previsione sopra citata ricalca quanto previsto generalmente in occasione di interventi conseguenti ad eventi eccezionali (da ultimo, per i territori colpiti dal sisma nel Centro Italia, dall'articolo 48, comma 16, del decreto-legge n. 189 del 2016, e per i territori colpiti dal sisma nell'isola di Ischia dall'articolo 2, comma 5-ter, del decreto-legge n. 148 del 2017).

Sulla base dei dati delle ultime dichiarazioni dei redditi disponibili e tenuto conto delle informazioni provvisorie in merito al numero dei fabbricati inagibili, acquisite per le vie brevi dal competente Dipartimento della Protezione civile, si stimano i seguenti effetti finanziari:

	2019	2020	2021	2022	2023
IRPEF	0	-0,25	-0,14	0,11	0
Addizionale regionale	0	-0,01	-0,01	-0,01	0
Addizionale comunale	0	-0,005	-0,004	0,001	0
IRES	0	-0,063	-0,036	0,027	0
Totale	0	-0,328	-0,19	0,128	0

In milioni di euro

Comma 1 secondo periodo – esenzione IMU e TASI. Per la valutazione degli effetti finanziari si è proceduto ad una stima sulla base di informazioni fornite per le vie brevi dal Dipartimento della protezione civile circa il numero di fabbricati inagibili in base alle schede Aedes. In particolare, risulta che per i comuni della provincia di Catania i fabbricati inagibili rappresentano il 2,4% dei fabbricati soggetti a IMU/TASI mentre per i comuni della provincia di Campobasso solo lo 0,4% del totale dei fabbricati soggetti a IMU/TASI.



Tali percentuali sono state prudenzialmente triplicate considerato che le verifiche di agibilità risultano ancora in corso e che la disposizione in esame prevede anche la possibilità per il contribuente di dichiarare la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale entro il 31 dicembre 2019.

Sulla base di tali assunzioni si stima un minor gettito IMU/TASI per ciascuno degli anni 2019 e 2020 pari a **-1,85 milioni di euro**, di cui **-1,7 milioni di euro** quota comune e **-0,15 milioni di euro** quota Stato.

Il minor gettito dovrà essere ristorato ai comuni interessati secondo i criteri e le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Di seguito gli effetti complessivi del comma 1:

Art. 20, co.1	2019	2020	2021	2022	2023
Esenzione imposte dirette	0	-0,328	-0,19	0,128	0
Esenzione IMU/TASI	-1,85	-1,85	0	0	0
Totale	-1,85	-2,178	-0,19	0,128	0

In milioni di euro

Agli oneri recati dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 29.

Al **comma 3** si prevede che le competenti Autorità di regolazione possano prevedere, con propri provvedimenti esenzioni del pagamento delle forniture di energia elettrica, gas, acqua, e telefonia comprensive sia degli oneri generali di sistema che degli eventuali consumi, dall'ordinanza di inagibilità o dall'ordinanza sindacale di sgombero fino alla revoca delle medesime.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, considerato che le Autorità provvedono individuando le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.

Al **comma 4** viene prevista l'erogazione di un contributo ai Comuni di cui allegato 1, fino a 500 mila euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a carico delle contabilità speciali di cui all'articolo 8, finalizzato a sopperire le minori entrate TARI-tributo o TARI-corrispettivo. Il contributo è stato calcolato sulla base del numero di abitazioni private ad oggi dichiarate inagibili.

Con riferimento all'**articolo 21**, si rileva che l'evento sismico del 2009 ha determinato effetti diretti ed indiretti anche sotto il profilo della gestione di bilancio del Comune dell'Aquila. In particolare, a fronte delle necessità connesse agli effetti del sisma l'Ente, nel corso degli anni, ha dovuto sostenere maggiori spese rispetto alla precedente gestione di bilancio - anche in conseguenza del nuovo assetto socio territoriale delineatosi in conseguenza del sisma - oltre che incassare minori entrate tributarie



ed extratributarie a causa, principalmente, della condizione di persistente inagibilità del patrimonio edilizio cittadino. Al fine di far fronte a tali esigenze, nel corso dei precedenti esercizi finanziari lo Stato ha riconosciuto al Comune de L'Aquila un contributo straordinario, come di seguito specificato.

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
30 milioni	26 milioni	26 milioni	24,5 milioni	17 milioni	16 milioni	12 milioni
Ord.3945/20 11 art.6	D.L.95/2012 conv. nella L. 135/2012 art.23, comma 12 septies	L.228/2012, art.1 comma 289	L.147/2013, art. 1 comma 350	L. 190/2014, art. 1 comma 446	D.L.113/2016 conv. nella L.160/2016 art. 3	D.L.244/2016 conv. nella L. 19/2017 art.14 comma 7

Con riferimento all'esercizio 2018, con l'art. 3, comma 1 del D. L. n. 113/2016, convertito, con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2016, n. 160, come successivamente modificato dall'articolo 1, comma 709, della Legge n. 205/2017, al Comune de L'Aquila, per l'anno 2018 è stato assegnato un contributo straordinario di euro 10 milioni, destinato per quanto concerne le maggiori spese, alle seguenti finalità: "a) esigenze dell'Ufficio tecnico; b) esigenze del settore sociale e della scuola dell'obbligo ivi compresi gli asili nido; c) esigenze connesse alla viabilità; d) esigenze per il trasporto pubblico locale; e) ripristino e manutenzione del verde pubblico" e per quanto concerne le minori entrate destinato al ristoro: "per le entrate tributarie, delle tasse per la raccolta di rifiuti solidi urbani e, per le entrate extra-tributarie, dei proventi derivanti da posteggi a pagamento, servizi mense e trasporti e installazioni mezzi pubblicitari".

Anche per il 2019 è necessario, al fine di assicurare gli equilibri economico-finanziari connessi appunto all'approvazione del Bilancio di Previsione 2019 - 2021, che venga riconosciuto all'ente il contributo straordinario in questione per l'importo di euro 10 milioni, a copertura delle maggiori spese e delle minori entrate.

Si evidenzia in particolare che l'attuale gettito T.A.R.I. risulta ancora insufficiente a garantire l'integrale copertura del servizio cui è finalizzata, sia in conseguenza dei maggiori costi causati dall'attuale, significativa, dispersione territoriale degli insediamenti abitativi, delineatasi in conseguenza del sisma, sia a causa della riduzione del gettito della T.A.R.I., in conseguenza della persistente indisponibilità del patrimonio immobiliare privato, inagibile in conseguenza del sisma.

Per l'anno 2019, al fine di garantire continuità nell'espletamento delle pratiche relative ai comuni fuori del cratere sismico, a seguito della soppressione degli Uffici territoriali per la ricostruzione, è assegnato un contributo di 500 mila euro, trasferiti all'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere, competente anche per gli interventi nei comuni fuori cratere ai sensi di quanto previsto all'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, a valere sulle medesime risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n.43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013 n. 71 e successivi rifinanziamenti e con le modalità ivi



previste. Tali somme sono destinate alle spese derivanti dall'attuazione di quanto previsto dall'art. 2-bis, comma 32, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, secondo cui è disciplinata la soppressione degli Uffici territoriali per la ricostruzione e il mantenimento di sportelli per la ricostruzione, presso i Comuni interessati, a garanzia di continuità nell'espletamento delle pratiche relative ai Comuni fuori del cratere sismico. La disposizione determina un onere complessivo per l'anno 2019 di 10,5 milioni di euro di cui euro 10 milioni in favore del Comune de L'Aquila ed euro 500 mila in favore dell'ufficio speciale per la ricostruzione di cui all'articolo 67-ter, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, per le spese derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza dei soppressi Uffici territoriali per la ricostruzione e per l'espletamento delle pratiche relative ai restanti comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009. A tale onere si fa fronte a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n.43.

L'articolo 22 introduce modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.

Il comma 1 modifica l'art. 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (*Struttura del Commissario straordinario e misure per il personale impiegato in attività emergenziali*).

Alla lettera a) viene eliminato il limite massimo delle unità di personale da adibire alla predetta struttura commissariale, da individuare tra il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo restando il tetto delle duecentoventicinque unità in dotazione.

Alla lettera b) sono previste le modalità con le quali il Commissario straordinario provvede agli oneri economici a proprio carico.

Alla lettera c) si subordina l'attribuzione degli incrementi stipendiali già riconosciuti ai dipendenti pubblici impiegati presso gli Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016 alla "previa verifica semestrale dei risultati raggiunti a fronte degli obiettivi assegnati dal Commissario straordinario e dai vice commissari".

Dalle citate disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 2 introduce delle modifiche all'art. 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (*Disposizioni concernenti il personale dei Comuni e del Dipartimento della protezione civile*).

Alla lettera a) viene prevista la possibilità per i Comuni interessati dagli eventi sismici di stipulare contratti a tempo parziale, nei limiti delle risorse finanziarie corrispondenti alle assunzioni autorizzate con il provvedimento del Commissario Straordinario.

Alla lettera c) viene soppresso il comma 3 quinquies che fissa a trecentocinquanta il numero dei contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa che i Comuni interessati dagli eventi sismici possono sottoscrivere ai sensi del comma 3-bis, nei limiti delle risorse assegnate con i provvedimenti del Commissario straordinario di cui al comma 3-quater ultimo periodo dello stesso articolo 50-bis.

Il comma 3 prevede che il personale in servizio alla data del 1 luglio 2018 presso i soppressi Uffici territoriali per la ricostruzione e attualmente dipendenti del Comune capofila, sono assegnati in via



temporanea presso l'Ufficio speciale per i Comuni del cratere (USRC) de l'Aquila. La disposizione ha natura ordinamentale, per cui non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 23 introduce delle modifiche al decreto legge n. 189 del 2016 volte ad accelerare la ricostruzione pubblica nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017.

La lettera a), modificando il comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto legge 189 del 2016, introduce il criterio di aggiudicazione al minor prezzo per gli incarichi di progettazione, per i servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica per importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, consentendo una accelerazione nell'aggiudicazione di tali servizi mediante il ricorso ad un meccanismo di valutazione delle offerte semplificato quale il criterio del prezzo più basso; inoltre si prevede che l'affidamento dei predetti incarichi avvenga mediante procedure negoziate previa consultazione di almeno dieci professionisti iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 34 del decreto legge 189 del 2016. Gli oneri derivanti dall'affidamento degli incarichi è posto a carico delle risorse della contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3 del decreto legge 189 del 2016.

La lettera b) disciplina una speciale procedura semplificata per l'istruttoria delle pratiche relative agli immobili con danni lievi che viene delegata ai comuni che ne facciano richiesta.

La lettera c) prevede la soppressione dei commi 10 e 10 ter dell'art. 6 del decreto legge n. 189 del 2016 di modo che il proprietario che alieni il proprio diritto sull'immobile entro due anni dal completamento degli interventi realizzati con i finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata, non incorra nella dichiarazione di decadenza dalle provvidenze.

La lettera d) prevede che l'ufficio speciale per la ricostruzione, ovvero i comuni nei casi previsti, verificata la spettanza del contributo e il relativo importo, trasmetta al vice commissario territorialmente competente la proposta di concessione del contributo medesimo, comprensivo delle spese tecniche.

La lettera e) introduce la possibilità di finanziare l'analisi di risposta sismica locale nell'ambito del contributo riconosciuto e precisa che per evitare gli accentramenti nell'assunzione degli incarichi da parte dei professionisti, il Commissario straordinario con proprio provvedimento fissa il numero e l'importo complessivo massimo degli incarichi assumibili dagli stessi.

Le disposizioni hanno natura procedurale, per tale motivo con comportano ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento all'articolo 24, si rileva che il decreto legge 189/2016, all'articolo 28, comma 4, prevede che i materiali derivanti da crollo parziale o totale di edifici a seguito degli eventi sismici siano trattati in deroga all'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, classificandoli come rifiuti urbani non pericolosi.



Al comma 11 dello stesso articolo si stabilisce che la deroga, di cui al comma 4, non si applica nel caso sia rilevata, anche mediante ispezione visiva, la presenza di tracce di amianto, senza prevedere alcun limite.

Con la lettera a) del presente articolo si introduce una soglia oltre la quale valgono le disposizioni previste dal comma 11, utilizzando quella già prevista al punto 3.4 dell'allegato D alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la presenza di amianto

Con la lettera b) si riallinea la scadenza indicata al comma 13-ter dell'articolo 28, comma 7, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, alle scadenze indicate all'articolo 1 comma 1131 lettera h), della legge 145 del 30 dicembre 2018.

Le disposizioni in oggetto non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto di natura ordinamentale.

L'articolo 25 modifica l'articolo 1, commi 997 e 998, della legge n. 145/2018 in tema di esenzione di imposte sulle insegne e di TOSAP/COSAP nei Comuni interessati dagli eventi sismici del centro Italia, di cui agli allegati al D.L. n. 189/2016. Viene in particolare limitata la durata dell'esenzione, precisando che la stessa termina il 31 dicembre 2020, e viene precisato che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e sentita la Conferenza Stato città e autonomie locali, si procede al rimborso per i comuni del mancato gettito.

Al riguardo, sotto il profilo delle minori entrate dei tributi comunali interessati si conferma la stima già indicata nella relazione tecnica del citato comma 997 (5 milioni di euro su base annua). Considerata la modifica introdotta dalla presente disposizione le minori entrate sono previste per le sole annualità 2019 e 2020. Rispetto a quanto scontato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari della legge di bilancio per il 2019, si determina un onere in termini di saldo netto da finanziare di 5 milioni di euro nelle predette annualità, alla cui copertura si provvede ai sensi dell'articolo 29.

L'articolo 26 introduce, al comma 1, disposizioni per la semplificazione delle procedure per il ristoro dei danni subiti dalle attività economiche e produttive e dai privati a seguito di eventi calamitosi di cui alla lettera e) del comma 2, dell'articolo 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, a valere sul fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018. Si rappresenta, a tal riguardo, che per il ristoro dei danni a privati ed attività produttive riguardanti gli eventi occorsi negli anni dal 2013 al 2015, sono stati stanziati, nell'anno 2016, ai sensi della procedura di cui ai commi al 422 al 428-ter della legge 28 dicembre 2015, n. 208, rispettivamente 140.309.151,59 euro e 74.141.50,07 euro, mentre per gli eventi occorsi negli anni 2016 e 2017 sono stati stanziati, nell'anno 2018, circa 72 milioni di euro per i privati e 66 milioni di euro per le imprese. Pertanto, la media annua degli stanziamenti destinati a privati ed imprese risulta essere di circa 70 milioni di euro, ed è coerente con la dotazione del Fondo per le emergenze nazionali.



Al comma 2 si prevede che il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 109 del 2018, individui con propria ordinanza i criteri e le modalità per la concessione di forme di ristoro di danni subiti dai cittadini residenti nelle zone interessate dalle attività di cantiere, nei limiti delle risorse disponibili sulla propria contabilità speciale non destinate ad altra finalità e comunque nel limite di 7 milioni di euro.

L'articolo 27 prevede la spesa di euro 418.694, al fine di rafforzare il dispositivo di vigilanza e sicurezza della zona rossa dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno, interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017. Il contingente di personale militare di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n.205, è pertanto incrementato di n.15 unità dalla data del 18 aprile 2019 e fino al 31 dicembre 2019. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1,2 e 3, del decreto legge 23 maggio 2008, 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n.125.
Piano di impiego delle Forze armate

Al fine di rafforzare il dispositivo di vigilanza e sicurezza della zona rossa dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno, interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, il contingente di personale militare pari a 7.050 unità di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n.205, è incrementato di n.15 unità dalla data del 18 aprile e fino al 31 dicembre 2019. Per la quantificazione sono presi a riferimento i seguenti parametri:

Spese di PERSONALE:

□ indennità onnicomprensiva/ordine pubblico: per tutti i militari delle Forze Armate è stata prevista l'indennità giornaliera onnicomprensiva commisurata all'indennità di ordine pubblico prevista per il personale delle Forze di polizia, nell'importo pari, rispettivamente, a euro 26 per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio (a cui si applica il trattamento fiscale previsto dall'art. 51 comma 5 del D.P.R. 917 del 1986) e 13€ per i militari impiegati nella sede di servizio. A tali volumi sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato (ritenute INPDAP del 24,20% ed IRAP del 8,5%) ai sensi della vigente normativa in materia;

□ compenso per lavoro straordinario: per tutti i militari delle Forze Armate, sia nella sede che fuori dalla sede di servizio, è stato previsto un limite individuale medio mensile di 14,5 ore di compenso per lavoro straordinario effettivamente reso, eccedenti i vigenti limiti individuali massimi stabiliti per le esigenze dell'Amministrazione di appartenenza, ed utilizzato un costo medio orario di 12,63€ in considerazione della categoria del personale impiegato (di cui la gran parte è truppa). A tale volume sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato (INPDAP - 24,20% - ed IRAP - 8,5%);

Spese di FUNZIONAMENTO:

□ viveri: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio ammessi al vitto presso strutture militari, è stato previsto un incremento pro capite giornaliero della razione viveri di € 4,80, per soddisfare le esigenze della prima colazione e della cena; nelle località prive di strutture militari, è stato previsto un costo giornaliero pro capite di € 15 per la consumazione del vitto presso strutture



civili. Per il personale impiegato nella sede di servizio l'incremento pro capite giornaliero della razione viveri è stato ricondotto a € 2,40;

□ alloggio: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio nelle località prive di strutture militari, è stato previsto un costo giornaliero pro capite di € 35 per l'alloggiamento presso strutture civili;

□ servizi generali: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio è stato previsto un costo pro capite giornaliero di € 6,25, per soddisfare le esigenze di lavanderia, pulizia, consumi di corrente elettrica/acqua ecc.. Per il personale impiegato nella sede di servizio l'incremento pro capite giornaliero è stato ricondotto a € 2,10;

□ equipaggiamento/vestiario: per tutti i militari, sia nella sede che fuori dalla sede di servizio, è stato previsto un costo pro capite giornaliero di € 1,45, per soddisfare le esigenze di acquisto e riparazione vestiario ed equipaggiamenti ecc.;

□ impiego automezzi: in considerazione dell'entità del personale complessivamente impiegato sono stati calcolati gli automezzi necessari al loro trasporto ed impiego ed utilizzati i costi orari dei VM/90 (2€/ora); in tali oneri sono incluse le spese di manutenzione, acquisto carbolubrificanti, ecc.;

1) una tantum:

□ indennità di marcia/ missione/ oneri per ricognizioni e trasferimenti: per il personale impiegato fuori dalla sede di servizio è prevista la corresponsione dell'indennità di marcia/indennità di missione durante i trasferimenti. In considerazione dei turni di servizio, della distanza da percorrere per raggiungere la sede di impiego e dei necessari periodi di affiancamento, è stato calcolato forfettariamente un costo di:

□ € 1.400 circa per 15 militari impiegati dal 18 aprile al 31 dicembre 2019 fuori dalla sede di servizio, prevedendo la corresponsione per 5/7 giorni (6 giorni in media), al costo giornaliero di € 235 circa;

□ acquisto dotazioni individuali straordinarie e spese di manutenzione straordinaria mezzi e adeguamento infrastrutture, acquisto materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali per un onere complessivo di circa € 45.000;

Il totale degli oneri è riportato nella scheda che segue.



LOCALITA' MISSIONE : CASAMICCIOLA TERME E LACCO AMENO MISSIONE : STRADE SICURE E TERRA DEI FUOCHI				
15 MILITARI FUORI SEDE STANZIALE				
ONERI DI PERSONALE				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 18/04 al 31/12/2019 (258 gg.)
Onnicomprensiva/O.P. fuori sede	15	29,44	13.248	113.933
Straordinario	15	16,76	3.645	43.744
TOTALE SPESE PERSONALE			16.893	157.677
ONERI DI FUNZIONAMENTO				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 18/04 al 31/12/2019 (258 gg.)
Vitto strutture civili	15	15,00	6.750	58.050
Alloggio strutture civili	15	35,00	15.750	135.450
equipaggiamento/vestiario	15	1,45	653	5.613
funzionamento automezzi	3	20,00	1.800	15.480
ONERI DI FUNZIONAMENTO			24.953	214.593
ONERI UNA TANTUM				
Indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni e trasferimenti				1.424
Materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali				45.000
TOTALE ONERI UNA TANTUM				46.424
RIEPILOGO			costo/mese (30 gg.)	costo dal 18/04 al 31/12/2019 (258 gg.)
ONERI DI PERSONALE			16.893	157.677
ONERI DI FUNZIONAMENTO			24.953	214.593
TOTALE ONERI			41.846	372.270
ONERI UNA TANTUM				46.424
TOTALE GENERALE			41.846	418.694



Alla copertura degli oneri si provvede con le risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 19 del d.l. 109 del 2018 intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola di Ischia, che presenta capienza sufficiente anche tenuto conto degli interventi programmati, dei lavori già in corso di esecuzione o di affidamento.

All'articolo 28, i commi da 1 a 4 riguardano l'istituzione del servizio di allertamento IT-ALERT. Le disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, stante che il relativo fabbisogno viene ricompreso tra i servizi offerti dagli operatori e gestori di telefonia mobile, come accade negli altri Paesi dove sono stati attivati analoghi sistemi di allertamento.

Il decreto di cui al comma 2, al fine dello snellimento delle procedure e dell'economia dei provvedimenti, potrà già disciplinare i criteri e le modalità per l'eventuale corresponsione di contributi, nazionali o comunitari, volti al potenziamento e all'innovazione delle reti dei gestori e della gestione operativa della piattaforma, posto che, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tale provvedimento dovrebbe comunque essere adottato.

La disposizione interpretativa di cui al comma 5 ha carattere ordinamentale e non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 29 dispone che agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 8, 20 e 25 pari complessivamente a 55 milioni di euro per l'anno 2019, a 84,928 milioni di euro per l'anno 2020, a 89,990 milioni di euro per l'anno 2021 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede:

- a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2019 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
- b) quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 59,990 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo derivante dal riaccertamento dei residui passivi ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2014, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
- c) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2019 e a 34,928 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge n. 43 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 71 del 2013, rifinanziata dalla legge n. 190 del 2014;
- d) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione, in termini di solo saldo netto da finanziare, delle somme iscritte nella Missione "Politiche economiche-finanziarie e di bilancio e di tutela della finanza pubblica", Programma "Regolazioni



contabili, restituzioni e rimborsi di imposte” dello stato di previsione del ministero dell’economia e delle finanze, nei medesimi anni.

L’articolo 30 prevede l’entrata in vigore del presente decreto il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, nonché la clausola di presentazione alle Camere per la conversione in legge.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO NEGATIVO
18 APR. 2019
Il Ragioniere Generale dello Stato
D. Franco



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art.	Co.	descrizione	s/e natura	SALDO NETTO DA FINANZIARE				FABBISOGNO				INDERTAMENTO			
				2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021			
		Capoli Dispositivi relativi agli sismi sismici della regione Molise e dell'area Etnea													
B	2	Fondo per la ricostruzione nei territori dei Comuni della Provincia di Campobasso e della città metropolitana di Catania colpiti rispettivamente dagli eventi sismici a far data del 15 agosto 2018 e dall'evento sismico del 26 dicembre 2018	s	k	48,15	77,75	89,80	48,15	77,75	89,80	48,15	77,75	89,80		
20	1	Esclusione del reddito imponibile dei redditi da fabbricati distrutti o inagibili ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del Molise e dell'area Etnea-IRPS	e	t	-0,25	-0,14	-0,14	-0,25	-0,14	-0,14	-0,25	-0,14	-0,14		
20	1	Esclusione del reddito imponibile dei redditi da fabbricati distrutti o inagibili, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del Molise e dell'area Etnea-IRPS	e	t											
20	1	Esclusione del reddito imponibile dei redditi da fabbricati distrutti o inagibili, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del Molise e dell'area Etnea-IRPS	e	t	0,01	0,01	0,01								
20	1	Esclusione del reddito imponibile dei redditi da fabbricati distrutti o inagibili, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del Molise e dell'area Etnea-IRPS	e	t											
20	1	Esclusione del reddito imponibile dei redditi da fabbricati distrutti o inagibili, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del Molise e dell'area Etnea-IRPS	e	t											
20	1	Esclusione del reddito imponibile dei redditi da fabbricati distrutti o inagibili, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del Molise e dell'area Etnea-IRPS	e	t	0,005	0,005	0,005								
20	1	Esclusione del reddito imponibile dei redditi da fabbricati distrutti o inagibili, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del Molise e dell'area Etnea-IRPS	e	t	-0,069	-0,069	-0,069								
20	1	Esclusione del reddito imponibile dei redditi da fabbricati distrutti o inagibili, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del Molise e dell'area Etnea-IRPS	e	t											
20	1	Ricorso ai Comuni per minor gettito connesso all'esenzione IMU/TASI per i fabbricati distrutti o inagibili, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del Molise e dell'area Etnea	s	c	1,70	1,70		-1,70	-1,70		-1,70	-1,70			
20	1	Esenzione IMU/TASI per i fabbricati distrutti o inagibili, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del Molise e dell'area Etnea-IRPS	e	t	-0,15	-0,15		-0,15	-0,15		-0,15	-0,15			
		Capoli Dispositivi relativi agli sismi sismici della regione Molise e dell'area Etnea													
25	1	Modifica all'articolo 1, comma 997 della legge n. 145/2018. Compensazione finanziaria per i Comuni interessati dagli eventi sismici del Centro Italia delle minori entrate dovute a esenzione imposta comunale sulle insegne TOSAP/COSAP	s	c	5,00	5,00									
25	1	Modifica all'articolo 1, comma 997 della legge n. 145/2018. Maggiori entrate derivanti dalla riduzione del termine al 31 dicembre 2023 della esenzione dell'imposta comunale sulle insegne TOSAP/COSAP	e	t						5,00					5,00
25	1	Modifica all'articolo 1, comma 997 della legge n. 145/2018. Maggiori spese per i comuni derivante dalla riduzione al 31/12/2020 del termine della esenzione dell'imposta comunale sulle insegne TOSAP/COSAP	s	c						5,00					5,00
29	1 lettera a)	Riduzione tabella B MEF	s	k	-5,00	-30,00	-30,00	-5,00	-30,00	-30,00	-5,00	-30,00	-30,00		
29	1 lettera b)	Riduzione Fondo riacquisto residui passivi di parte corrente MEF	s	c	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00		
29	1 lettera c)	Riduzione autorizzazione di spesa Regione Abruzzo-sisma 2009-interventi ricostruzione privata	s	k	-30,00	-34,93	-34,93	-30,00	-34,93	-34,93	-30,00	-34,93	-34,93		
29	1 lettera d)	Riduzione delle somme iscritte nella missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica", Programma "Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte"-MEF	s	c	-5,00	-5,00	-5,00								
		TOTALE ENTRATE	e	t	-0,19	-0,46	-0,18	-1,85	-2,18	-2,18	4,81	-1,85	-2,18		4,81
		TOTALE SPESE	s	c	-0,15	-0,46	-0,18	-1,85	-2,18	-2,18	4,81	-1,85	-2,18		4,81
		SALDO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

